

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Refcomp SpA/Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA**

(Causa C-543/10) <sup>(1)</sup>

*[Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Interpretazione dell'articolo 23 — Clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto stipulato tra il produttore e l'acquirente iniziale di un bene — Contratto che rientra in una serie di contratti traslativi di proprietà — Opponibilità di tale clausola nei confronti del subacquirente del bene]*

(2013/C 108/02)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti**

Ricorrente: Refcomp SpA

Convenuti: Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione degli articoli 5, paragrafo 1, e 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza speciale in materia contrattuale — Controversia tra il subacquirente di un bene e il produttore del medesimo — Portata della clausola attributiva della competenza nell'ambito di una serie comunitaria di contratti

**Dispositivo**

L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

*dev'essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza pattuita nel contratto stipulato tra il produttore di un bene e l'acquirente del medesimo non può essere opposta al terzo subacquirente che, in esito ad una successione di contratti traslativi di proprietà stipulati tra parti stabilite in diversi Stati membri, abbia acquistato tale bene ed intenda avviare un'azione di responsabilità contro il produttore, salvo il caso in cui sia accertato che tale terzo abbia prestato il suo effettivo consenso a detta clausola in conformità ai presupposti indicati in tale articolo.*

<sup>(1)</sup> GU C 46 del 12.02.2011.

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 febbraio 2013 — Commissione europea/Regno del Belgio**

(Causa C-122/11) <sup>(1)</sup>

*[Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Coordinamento dei sistemi di previdenza sociale — Disciplina nazionale che osta, per il periodo che va fino al 1 agosto 2004, all'indicizzazione delle pensioni dei cittadini provenienti da uno Stato membro che non ha concluso un accordo di reciprocità o che non soddisfano la condizione di residenza nell'Unione europea — Residenza in uno Stato terzo — Violazione del divieto di discriminazione basata sulla nazionalità — Irricevibilità]*

(2013/C 108/03)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuzschitz e G. Rozet, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck e C. Pochet, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentante: E.-M. Mamouna, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 4 e 7 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei